



COMUNE DI GALATONE

Provincia di Lecce

Approvato con delibera GC n. 167 del 23.09.2008

MODALITA'
PER L'ASSEGNAZIONE DEI SUOLI ED EDICOLE PER LE SEPOLTURE PRIVATE NEL
CIMITERO

Art.1 - Il Comune di Galatone può concedere a privati o ad altri l'uso di aree, nel Cimitero Comunale, per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività ed edicole private da edificare a cura dell'Amministrazione Comunale.

Art.2- Le aree e le edicole private da assegnare sono quelle individuate nella planimetria generale del Cimitero Comunale, così come approvata con deliberazione G.C. n. 167 del 23.09.2008, e che corrispondono, per quanto concerne l'area a mq. 25,00 nel mentre le edicole private saranno composte da quattro loculi e cinque ossari superiori.

Art.3- I privati o gli enti che intendono ottenere l'assegnazione dei lotti di terreno o edicole private debbono presentare domanda al Sindaco del Comune di Galatone contenente:

- Generalità complete del richiedente;
- Numero del codice fiscale;
- Indicazione della tipologia interessata all'assegnazione "Area Cimiteriale" o "Edicole Private"
- Dichiarazione di non essere concessionario di altro suolo cimiteriale;
- Dichiarazione di aver preso visione del documento che stabilisce le modalità per l'assegnazione dei suoli/edicole e delle norme tecniche di attuazione;
- Firma del legale rappresentante, qualora trattasi di enti aventi diritto alla concessione, autentica nei modo di legge con allegati copia dello statuto ed elenco degli associati.

Eventuali istanze presentate prima della pubblicazione dell'avviso pubblico non sono ritenute valide.

Art.4- L'assegnazione del lotto o edicola privata avverrà mediante atto pubblico o scrittura privata regolarmente registrato, ove occorra, a cura del Comune ed a spese del concessionario, previo versamento presso la Tesoreria Comunale dell'importo del costo dell'area e edicola privata.

Art.5- Il prezzo per metro quadrato di suolo avente superficie di mq. 25,00 è pari a netti €. 800,00 (Euro Ottocento/00), per un totale di Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00), nel

mentre il prezzo cadauno delle edicole private realizzate dall'Amministrazione Comunale, è pari ad Euro 20.000,00 (Euro Ventimila/00).

Art.6- La concessione dei suoli e delle edicole private di cui al presente documento è a tempo determinato, e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

La concessione si estingue con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto dell'art.99 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21/10/1975, n.803 e s.m.i..

L'interessato che abbia ottenuto l'assegnazione dell'edicola privata o dell'area non può trasferire ad altri l'edicola o area medesima.

Non può, pertanto, essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Art.7- Il diritto di uso della sepoltura privata è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia.

Art.8- Il numero e la dimensione dei lotti e delle edicole private sono riportati nella planimetria generale del Cimitero Comunale e sono i seguenti:

Superficie dei singoli suoli - mq.	N.ro suoli disponibili	N.ro loculi x suolo
25	127	10

N.ro totale edicole private	N.ro loculi x edicola	N.ro ossari x edicola
8	4	5

Non è consentita la concessione di più suoli alla medesima famiglia. Non hanno, pertanto, diritto alla concessione del suolo i titolari di altra concessione né i loro discendenti di 1° grado, appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Sono ammesse domande congiunte di due famiglie tendenti ad ottenere la concessione di un lotto o edicola.

Art.9- L'assegnazione dei lotti e delle edicole private avverrà per pubblico sorteggio sino all'esaurimento dei suoli/edicole disponibili per ogni tipologia, sulla base delle domande presentate con le modalità e data che l'Amministrazione Comunale stabilirà nel bando, seguendo l'ordine numerico.

A maggior precisazione di quanto sopra i lotti/edicole saranno tutti contrassegnati con un numero progressivo e pertanto il sorteggio sarà espletato assegnando il nome del richiedente ad un numero corrispondente al lotto/edicola.

I richiedenti non assegnatari saranno inseriti, previa formazione di una graduatoria a sorteggio, in una apposita lista di attesa da rispettarsi in caso di recessione o non utilizzo dei lotti nei termini previsti, da parte dei concessionari.

Art.10- I lotti/edicole eventualmente rimasti liberi dopo il sorteggio di cui al precedente art.9 verranno assegnati dalla Giunta Municipale entro 30 giorni dalla data delle rispettive domande seguendo l'ordine di presentazione.

Art.11- Dopo l'assegnazione del lotto, ovvero dopo la stipula dell'atto pubblico, l'interessato dovrà presentare, entro sei mesi della data di assegnazione, il progetto esecutivo con le modalità e caratteristiche previste dai successivi articoli del presente documento.

Entro 60 giorni dalla data di presentazione del progetto, il dirigente del settore interessato, salvo a richiedere eventuale documentazione integrativa, rilascia il Permesso di Costruzione per la realizzazione dell'Edicola Funeraria, su conforme parere del Dirigente USL o suo Delegato.

Art.12- Il Permesso di Costruire ha validità di un anno per l'inizio dei lavori i quali dovranno essere ultimati entro due anni dal loro inizio e comunque entro tre anni dal rilascio del Permesso di Costruire medesimo.

Trascorso un anno dal rilascio del Permesso di Costruire senza che l'interessato abbia dato inizio alla Costruzione dell'opera approvata, la Giunta Municipale provvede alla revoca del provvedimento di Concessione trattenendo il 20% dell'importo versato e provvedendo così al rimborso della residua somma.

Qualora il mancato inizio dei lavori nel tempo indicato dal Permesso di Costruire sia dovuto a cause non dipendenti dalla volontà dell'interessato e le motivazioni addotte dallo stesso siano ritenute valide e sufficienti, la Giunta Municipale può, su nuova domanda dell'interessato, prorogare detto termine per l'inizio dei lavori per un periodo massimo di anni uno.

Art.13- Le edicole o cappelle private occuperanno la superficie di ingombro massimo di mq 16,00 e si svilupperanno e orienteranno prospetticamente secondo quanto indicato nella planimetria allegata alla D.G.C. di approvazione del presente atto.

Il numero dei loculi e cellette ossario che potrà contenere la singola cappella sarà variabile sino allo sfruttamento della massima altezza stabilita per le cappelle isolate in mt. 5,40.

Art.14- PARAMETRI EDILIZI

La sagoma, nella superficie di mq 16,00 è da intendersi come superficie coperta massima consentita.

Nel caso in cui il progetto preveda una superficie coperta inferiore a quella massima consentita dovranno comunque essere rigorosamente rispettate le prescritte distanze dai viali riportate nelle N.T.A. vigenti.

Sporti per cornici, lesene o simili o oggetti per copertine, pensiline e simili non dovranno avere misura superiore a cm.20.

L'altezza indicata in ml 5,40 è da computare dal piano della bordura del viale da cui ha ingresso la cappella fino alla quota superiore della sovrastruttura o gronda o cornice ecc., l'altezza è da computare fino al bordo superiore dell'elemento più alto.

Art.15- RIVESTIMENTI ESTERNI:

Nella zona di ampliamento delle costruzioni delle cappelle gentilizie a tipologia isolata, nel rispetto delle dimensioni e prescrizioni stabilite, possono essere trattate in libertà di espressione. Tuttavia, al fine di raggiungere il maggior decoro ed il miglior ordine

architettonico, occorrenti per assicurare la dignità del luogo e la maggiore aderenza ambientale si fa obbligo di eseguire le prescrizioni seguenti.

Le costruzioni potranno realizzarsi in muratura o con strutture in cemento armato con gli spessori rispettivamente prescritti dal Regolamento di Polizia Mortuaria n.803/75 e s.m.i..

Nel caso di costruzioni in muratura, queste dovranno avere la faccia esterna realizzata in conci di carparo a faccia vista o pietra leccese lavorata con paramento a corsi regolari di altezza non inferiore a cm.20, e con le sconnessure delle facce di paramento aventi larghezza non maggiore di cm.1,00.

Nel caso di costruzioni in cemento armato, queste dovranno essere rivestite da muratura costituita da tavole di carparo o pietra leccese lavorata nel modo descritto nel comma precedente o con rivestimento di intonaco civile tinteggiato bianco.

Sono consentiti: l'inserimento di lievi elementi architettonici in pietra naturale a vista, rivestimenti parziali anche in marmo chiaro quali: zoccolatura, imbotti, cornici e piccoli elementi decorativi.

E' espressamente vietato l'uso di intonaci e/o tinteggiature a colore, di materiali vetrosi o ceramici.

Eventuale iscrizione indicativa della famiglia di appartenenza dovrà essere posizionata sul lato destro del prospetto della Cappella e rispettare un superficie massima di mq.0,30. La stessa iscrizione dovrà apparire incisa sul supporto prescelto (marmo, pietra leccese o carparo).

Art.16- INFISSI ESTERNI:

Gli infissi esterni dovranno essere realizzati in profilato metallico (alluminio o acciaio) verniciato preferibilmente nero o comunque di colore scuro, e, pannelli di cristallo, oppure interamente in cristallo.

E' vietato l'uso di alluminio anodizzato di qualsiasi colore.

Art.17- SISTEMAZIONE AREE ESTERNE:

Nel caso di residua zona esterna adiacente la cappella, la stessa dovrà essere pavimentata con lastre squadrate di travertino levigato non lucidato. La sua quota dovrà essere mantenuta ad un'altezza non superiore a cm 10 dal piano di calpestio dei viali adiacenti la zona esterna.

Dello stesso materiale della pavimentazione esterna verranno realizzati gli eventuali gradini necessari per raggiungere il piano di pavimento interno della cappella nonché l'eventuale rivestimento alla base della costruzione.

Al di fuori del perimetro della pavimentazione esterna è fatto obbligo per il concessionario eseguire la colmata della zona per la parte di sua competenza essendogli espressamente vietato alcun altro tipo di intervento.

Il completamento delle zone esterne dei viali e dei campi (sistemazione a prato, alberature, cordoni di delimitazione dei viali, ecc.) verrà realizzato esclusivamente dal Comune.

Art 18- PRESCRIZIONI SULL'UBICAZIONE DELLE LAPIDI DELLE CAPPELLE:

E' vietato predisporre lapidi a chiusura dei loculi o delle cellette ossario sulle facciate esterne delle cappelle; pertanto il lato libero di accesso del feretro ai loculi deve essere previsto esclusivamente all'interno della cappella.

Art.19- E' vietata l'apposizione di segni e simboli luminosi al neon e di altri manufatti che possono essere ritenuti non confacenti al decoro del luogo.

Art.20- La quota del piano di pavimento interno della cappella dovrà essere mantenuta ad un'altezza non superiore a cm.40 e non inferiore a cm.25 rispetto alla quota della bordura di delimitazione del viale su cui prospetta.

Art.21- LOCALI INTERRATI:

Può essere consentita la costruzione di locali interrati sino a quota -2,50 dal piano esterno purchè siano presi tutti gli accorgimenti tecnici necessari a renderli sufficientemente areati e a realizzare adeguate e sicure opere di intercettazione di qualsiasi possibile infiltrazione di umidità esterna (risalita capillare di acque dal sottosuolo), acqua in pressione o presenza di falda, acque superficiali disperse, acque meteoriche) e quindi a renderli perfettamente impermeabili.

Al progetto della costruzione dovrà essere allegata relazione tecnica dettagliata dei sistemi e dei materiali con cui si intende realizzare tali opere, nonchè relazione geologica nel caso di previsioni di locali interrati.

Art.22- DISPOSIZIONI FINALI:

In ogni progetto dovrà essere precisato il numero delle salme che possono essere raccolte nel sepolcro, il quale non potrà in alcun modo essere utilizzato prima del rilascio del certificato di agibilità o d'uso che dovrà essere richiesto dall'interessato alla fine dei lavori.